BIENNALE GHERDËINA (Zënza Sëida)

Statuto dell'Associazione "Zënza Sëida”

A - FONDAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 – Nome - Denominazione

1. Il nome dell'Associazione è "Zënza Sëida". Dopo l'iscrizione come Associazione per la promozione della comunità nel Registro Unificato della Terza Sezione previsto dalla GvD 117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà “Zënza Sëida VFG” (in italiano: “Zënza Sëida APS”).

Art. 2 – Sede

1. La sede dell'Associazione è nel comune di Laion, a Pontives 8, e può aprire filiali in altre località nella provincia di Bolzano, in Alto Adige.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

B - SCOPO - AREE DI ATTIVITÀ - TIPO DI ATTIVITÀ

Art. 4 – Scopo e attività

1. "Zënza Sëida VFG" è un'organizzazione senza scopo di lucro che si dedica all’avvicinamento della cultura contemporanea di appassionati d'arte e di un largo pubblico. Si impegna a diffondere la

conoscenza, la comprensione e la produzione di arte contemporanea in Val Gardena (Alto Adige), nella certezza che essa sia uno strumento chiave per la crescita e lo sviluppo del territorio.

Le attività dell'Associazione sono rivolte a un pubblico specializzato, così come alla popolazione del territorio, ai sostenitori e a tutte le parti interessate. Ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore, le attività possono essere svolte a beneficio dei membri dell'Associazione, dei loro familiari o di terzi.

Come Associazione per l'arte contemporanea, una delle sue priorità è quella di interagire con i settori tradizionali ed extra-artistici per far emergere nuove condizioni di ricerca e produzione dell'arte contemporanea. Gli eventi teorici e di discussione, d'altra parte, mirano a contribuire in senso più generale alla promozione delle capacità creative e intellettuali, così come alla sensibilizzazione sui sistemi culturali e sui processi socio-politici. L'obiettivo è quello di esplorare e mettere in discussione le connessioni tra gli esseri umani e la forma visiva e culturale del loro ambiente, lavorando nelle seguenti direzioni:

- lo sviluppo sociale, strumento chiave per la crescita e l'educazione;

- la ricerca e lo sviluppo della cultura e della lingua ladina;

- il sostegno dell'artigianato locale, che beneficia anche sul lungo periodo dello scambio e delle nuove idee nate grazie alla collaborazione con artisti e curatori di livello internazionale;

- un investimento sostenibile e a lungo termine nello sviluppo del turismo;

- la cooperazione con istituti di ricerca e centri di formazione altoatesini (scuole d'arte, università e scuola di cinema Zelig, Eurac);

- la promozione di musica, film, teatro e danza.

2. "Zënza Sëida VFG" si considera un'Associazione multilingue, è indipendente e non è impegnata in nessun raggruppamento politico, religioso o altro, ma lavora in modo costruttivo con istituzioni culturali pubbliche e private e sostiene programmi che migliorano l'accesso e l'interazione con l'arte contemporanea.

3. "Zënza Sëida VFG" non cerca di realizzare profitti, ma persegue esclusivamente obiettivi senza scopo di lucro.

4. Le attività svolte da "Zënza Sëida VFG" sono esclusivamente o prevalentemente di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i), del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, e, ai sensi del presente articolo, consistono nell'organizzazione e nell'esercizio di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, comprese le attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e l'esercizio di attività di volontariato e di attività di interesse generale. L'esercizio di altre attività ai sensi dell'art. 6 del GvD 11/2017 può avvenire se ciò è espressamente previsto e da statuto sarà l'organo dell'Associazione che

deciderà in merito; deve inoltre essere previsto che le altre attività siano strumentali e secondarie all'attività principale. Le attività dell'Associazione sono svolte principalmente a titolo onorifico dai membri dell'Associazione.

C - ATTIVITÀ

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili posseduti e da possedere da parte dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva, da eccedenze di bilancio e da eventuali donazioni, lasciti o altre donazioni pecuniarie. Il patrimonio dell'Associazione e le eventuali eccedenze non possono essere distribuiti tra i membri e devono essere utilizzati per le attività previste dagli Statuti al fine di raggiungere gli obiettivi a scopo benefico dell'Associazione.

Art. 6 - Risorse finanziarie

1. I fondi per l'adempimento dei compiti e degli scopi dell'Associazione sono raccolti in particolare da:

a) un pagamento una tantum da parte dei membri fondatori;

b) quote associative annuali;

c) contributi degli sponsor;

d) contributi della regione, dello Stato, dei Comuni, degli enti pubblici;

e) entrate derivanti dall'organizzazione o dalla partecipazione a eventi;

f) le fondazioni, le sovvenzioni, i regali, i lasciti, le donazioni e simili che contribuiscono al miglioramento delle attività dell'Associazione;

g) Proventi da altre attività.

2. Per adempiere ai suoi compiti, l'Associazione può ricorrere a tutti i mezzi di finanziamento legalmente ammessi. Un contributo finanziario supplementare può essere richiesto per speciali servizi aggiuntivi resi ai membri nel quadro degli obiettivi dell'Associazione, se questo è approvato dall'Assemblea Generale.

Art. 7 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine dell'esercizio, il Comitato redige il bilancio preventivo e il bilancio di

previsione per l'esercizio successivo, per presentarli all'Assemblea Generale entro il mese di giugno dello stesso anno.

D - MEMBERSHIP

Art. 8 - Membri

1. Le persone fisiche possono essere membri dell'Associazione.

Per ottenere lo stato di membro, è necessario ottemperare quanto segue:

- una dichiarazione incondizionata di adesione in cui il richiedente si sottopone alle disposizioni dello Statuto;

- una decisione di ammissione da parte del Comitato Esecutivo. Il rifiuto dell'ammissione deve essere giustificato. Non ci deve essere alcun conflitto di interessi;

- il pagamento della quota associativa stabilita dal Comitato Esecutivo.

2. I membri hanno il diritto di voto nell'Assemblea Generale e il diritto di ispezionare tutti i documenti e i libri dell'Associazione, secondo l'art. 15 del GvD 117/2017. Per l'esercizio di questo diritto è sufficiente una richiesta verbale al/la Presidente o a un membro del Comitato o una richiesta scritta. Questo deve essere rispettato entro 30 giorni.

Art. 9 - Fine dell'adesione

1. La fine dell'iscrizione dall'Associazione avviene:

- in caso di morte;

- per mancato pagamento della quota associativa;

- per dimissioni volontarie;

- con l'espulsione.

2. L'esclusione di un membro può essere decisa dal Comitato se il membro non rispetta le disposizioni, lo Statuto e le risoluzioni, non paga la quota associativa fissata, causa danni morali e

materiali all'Associazione, provoca discordie tra i membri o persegue interessi che sono in conflitto con gli obiettivi dell'Associazione. Il membro espulso viene informato per iscritto dal/la Presidente dell'Associazione. Le quote d'iscrizione e le spese non saranno rimborsate. Allo stesso modo, nessuna rivendicazione può essere fatta sui beni dell'Associazione. Questa decisione può essere appellata all'Assemblea Generale.

Art. 10 - Continuazione dell'affiliazione

1. I membri che non hanno disdetto la loro adesione entro dicembre continuano ad essere membri dell'Associazione per l'anno successivo e sono obbligati a pagare la quota associativa. Alla scadenza del termine attraverso una richiesta adeguata, la cessazione dell'affiliazione sarà considerata come dimissioni volontarie secondo l'art. 9, comma 1.

Art. 11 - Doveri dei membri

1. I membri sono obbligati a promuovere lo scopo e la reputazione dell'Associazione al meglio delle loro capacità. Sono inoltre obbligati a rispettare o ad attuare le decisioni del Comitato e dell'Assemblea Generale.

Art. 12 - Diritti dei membri

1. I membri hanno il diritto di utilizzare le strutture dell'Associazione e di avvalersi dei servizi e dell'assistenza offerti. I membri hanno diritto di voto nelle elezioni e nelle votazioni.

Art. 13 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea Generale;

b) il Comitato;

c) il/la Presidente;

d) il Comitato consultivo (Advisory Board).

Tutti gli organi dell'Associazione esercitano le loro funzioni a titolo onorifico.

Un Direttore Esecutivo può essere nominato dal Comitato.

Art. 14 - L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale Ordinaria si tiene una volta all'anno. L'invito deve essere fatto dal Comitato con almeno 10 giorni di anticipo mediante avviso scritto, anche via e-mail, ai membri, indicando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno. Le mozioni all'Assemblea Generale devono essere presentate per iscritto al Comitato almeno due settimane prima della data della riunione. Solo i punti annunciati nell'ordine del giorno saranno soggetti a risoluzione da parte dell'Assemblea Generale, a meno che l'Assemblea Generale, con una maggioranza semplice di voti, permetta la risoluzione di altri punti. Il/La Presidente dell'Assemblea Generale sarà nominato dall'Assemblea Generale ma non sarà il/la Presidente dell'Associazione. L'Assemblea Generale può, se necessario o richiesto, eleggere tre commissari per lo scrutinio**.**

Art. 15 - Doveri dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:

a) l'elezione dei membri del Comitato per cinque anni e la loro destituzione, l'elezione di un membro sostituto in caso di dimissioni di un membro;

b) l'approvazione della relazione annuale;

c) l'approvazione dei conti annuali;

d) l'approvazione di risoluzioni sul discarico del Comitato;

e) l'approvazione del programma annuale e del bilancio preventivo;

f) fissare la quota associativa su proposta del Comitato;

g) la determinazione delle linee guida generali per l'anno successivo;

h) l'elezione degli organi dell'Associazione, e la nomina dei membri;

i) l'approvazione di delibere di modifica dello Statuto dell'Associazione o dell'Atto Costitutivo;

j) l'elezione e la destituizione dei Revisori secondo l'articolo 24 degli Statuti;

k) l'approvazione di risoluzioni sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

l) in caso di scioglimento dell'Associazione in conformità con l'art. 26 degli Statuti, il patrimonio dell'Associazione sarà trasferito ad un altro ente del terzo settore;

m) l'approvazione di risoluzioni su tutte le altre questioni per le quali l'Assemblea Generale è responsabile secondo la legge, l'atto costitutivo o gli statuti.

Art. 16 - L'Assemblea Generale Straordinaria

1. È convocata un'Assemblea Generale Straordinaria:

a) se un interesse urgente dell'Associazione lo richiede;

b) se il Comitato decide in tal senso;

c) se almeno il 10 per cento dei membri richiede tale riunione per iscritto, indicando lo scopo e le ragioni;

d) se l'Associazione deve essere sciolta.

2. L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata entro un mese. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo con l'approvazione dei tre quarti (3/4) dei membri. Le disposizioni che regolano l'Assemblea Generale ordinaria si applicano di conseguenza.

3. L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata entro un mese. Lo scioglimento dell'Associazione e la decisione sull'assegnazione dei beni possono essere presi solo da una maggioranza di tre/quarti (3/4) dei membri. Il regolamento dell'Assemblea Generale ordinaria si applica di conseguenza.

Art. 17 - Delibere dell'Assemblea Generale

1. Le delibere dell'Assemblea Generale sono approvate a maggioranza dei voti e quando è presente almeno la metà dei membri. Quando viene convocata per la seconda volta, l'Assemblea Generale costituisce in ogni caso il quorum. Le risoluzioni dell'Assemblea Generale sono approvate dalla maggioranza assoluta dei voti a favore o contro dei membri presenti. I membri del Comitato non possono partecipare alle votazioni sui conti annuali. Le risoluzioni sui punti all'ordine del giorno che sono successivamente ammessi per la risoluzione dalla stessa Assemblea Generale e le risoluzioni sulla modifica dell'Atto Costitutivo e degli Statuti possono essere approvate solo con una maggioranza di due terzi dei membri. L'approvazione di almeno tre quarti dei membri è necessaria per le risoluzioni sullo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del suo patrimonio. Le risoluzioni saranno approvate per alzata di mano, a meno che non sia richiesta un'altra forma.

Art. 18 - Il Comitato

1. Il Comitato è composto da un minimo di tre (3) e un massimo di cinque (5) membri eletti. I membri del Comitato sono eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di cinque anni. L'elezione può avvenire per acclamazione. Tuttavia, se è necessario un ballottaggio, ogni membro può mettere tre nomi sulla scheda elettorale. Le risoluzioni sono considerate adottate se la maggioranza degli

aventi diritto al voto ha votato SÌ. I membri del Comitato perdono la loro carica se sono assenti da tre riunioni consecutive senza valida motivazione.

Art. 19 - Compiti del Comitato

1. I compiti del Comitato sono:

a) preparare la relazione annuale, la relazione sui conti e il programma e presentarli all'Assemblea Generale per la decisione;

b) eleggere il/la Presidente etc. tra i membri eletti del Comitato;

c) deliberare e decidere su tutte le questioni dell'Associazione, nella misura in cui non siano riservate all'Assemblea Generale;

d) rimborsare le spese al/la Presidente e alle persone delegate che svolgono attività nell'interesse e per conto dell'Associazione;

e) la formulazione della proposta all'Assemblea Generale sull'ammontare delle quote associative annuali;

f) l'amministrazione dei beni;

g) sorvegliare le strutture dell'Associazione;

h) nominare il Direttore Esecutivo;

i) tutti i compiti non riservati all'Assemblea Generale devono essere preventivamente approvati dal Comitato dell'Associazione prima di effettuare qualsiasi spesa. Le spese non devono superare il bilancio disponibile;

j) determinare quali "altre attività" possono essere svolte; queste altre attività devono essere strumentali e secondarie all'attività principale.

Art. 20 - Convocazioni del Comitato

1. Si tengono almeno due riunioni del Comitato ogni anno. Su richiesta di tre membri del Comitato, viene convocata una riunione entro quattro (4) settimane. Il quorum del Comitato è la presenza di almeno la metà dei membri votanti del Comitato. Esso adotta le sue risoluzioni a maggioranza di voti SI o NO. Delle riunioni viene tenuto un verbale.

Art. 21 - Il/La Presidente

1. Il/La Presidente:

a) è il rappresentante legale dell'Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità e a terzi;

b) presiede il Comitato;

c) garantisce l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Generale e del Comitato.

2. In particolare, il/la Presidente è autorizzato a ricevere e riconoscere tutti i contributi e le assegnazioni legalmente vincolanti da parte di enti pubblici o privati a nome dell'Associazione. In caso di impedimento del/la Presidente, il Comitato nomina un sostituto. Il/La Presidente può autorizzare l'organizzatore delegato a ricevere e riconoscere i contributi e a effettuare trasferimenti bancari.

Art. 22 - Il Direttore Esecutivo

1. Il Direttore Esecutivo:

a) può essere nominato dal Comitato in caso di necessità. Il suo mandato è di cinque anni al massimo, ma può essere rieletto;

b) è incaricato dal Comitato di coordinare la gestione dell'Associazione e di tutti i suoi eventi;

c) ha il compito di selezionare il personale interno ed esterno per la realizzazione delle attività;

d) durante le riunioni del Comitato riferisce sulle attività passate e future, che saranno approvate dal Comitato;

e) riferirà regolarmente al Comitato sulle attività dell'Associazione via e-mail;

f) è remunerato per il suo lavoro.

Art. 23 - Il Comitato consultivo

1. L'Advisory Board è composto da un Capo del Consiglio (Head of the board) e da due a quattro membri della scena artistica internazionale. Un membro deve essere attivo nella regione del Trentino-Alto Adige.

2. Il Capo del Consiglio può essere proposto e confermato dal Comitato. Il suo mandato è di cinque anni al massimo, ma può essere riconfermato.

3. Il Capo del Consiglio seleziona gli altri membri.

4. Il Comitato consultivo di esperti ha solo funzioni consultive e non ha poteri decisionali.

Art. 24 - I revisori (esterni)

1. I due Revisori hanno il compito di supervisionare le attività del Comitato dal punto di vista finanziario. Sono responsabili solo verso l'Assemblea Generale. Essi possono ispezionare i conti dell'Associazione in qualsiasi momento. I Revisori sono eletti dall'Assemblea Generale. Il mandato dei revisori è di cinque anni.

F - IL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 25 – Il Tribunale Arbitrale

1. Tutte le controversie all'interno dell'Associazione relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto saranno sottoposte ad arbitrato, ad eccezione di quelle controversie che non possono essere risolte secondo la legge. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri, uno scelto da ciascuna parte e il terzo dai due arbitri nominati per primi. Il Collegio pronuncerà una decisione come arbitro imparziale secondo equità e senza osservare alcuna formalità.

Art. 26 - Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale deciderà, dopo aver sentito il Consiglio di Controllo, di trasferire i beni a enti del terzo settore in conformità con le disposizioni legali applicabili.

Art. 27 - Ammonizione

1. Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni degli art. 14 e seguenti del CC e del GvD 117/2017, in particolare quelle relative alle associazioni di promozione della comunità.